



APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLA CIRCOLARE AAMS SUI TOTEM

E' stata pubblicata sul sito Aams la circolare Prot. n 2073/Strategie/UCA del 20 luglio 2010 concernente l'0'esercizio e la raccolta del gioco d aremoto, che sancisce la separazione tra rete fisica di raccolta di gioco e rete telematica decretando, pertanto, la fine dei totem, che sono illegali e da sequestrare comunque.

È questo il messaggio chiaro e non equivocabile della circolare Aams.

La circolare infatti fa il punto della situazione sulla normativa il cui contenuto si cerca di riportare nel modo più semplice possibile.

Dopo il decreto incentivi e la legge Comunitaria 2008 (il testo attuativo è stato nuovamente notificato alla Commissione Europea e dovrebbe essere definitivo dopo il mese di ottobre 2010) il quadro normativo è cambiato.

In pratica la Circolare descrive che la conseguenza di questa separazione deve essere riassunta in questi termini:

- nei locali dove si raccolgono scommesse o altri giochi pubblici in denaro ci devono essere innanzitutto la concessione Aams e inoltre la licenza di polizia (art. 88 Tulp): è regolare la posizione di chi raccoglie tali giochi per incarico del concessionario;

- che non possono esercitarsi giochi telematici nella rete fisica; infatti nei locali autorizzati dalla concessione e che possono raccogliere giochi pubblici non è possibile installare apparecchiature per la raccolta di gioco con modalità telematiche;

- che al momento, dopo la sentenza del Consiglio di Stato 2841 del 12 maggio 2010, sono in vigore le limitazioni per i punti di ricarica previsti nel decreto del 25 giugno 2007 che di fatto limita alla sola operazione di ricarica del conto di gioco, la promozione del gioco che si fa per le concessionarie, specificando che il locale dove ciò è possibile è indicato espressamente nel contratto con il concessionario e deve essere un locale dove si esercita altra attività principale (non si può di fatto aprire una vera e propria agenzia sotto le mentite spoglie di un punto di commercializzazione);

- devono essere rispettati anche per le ricariche (unica attività possibile presso il punto di commercializzazione) gli obblighi delle norme antiriciclaggio;

Ma soprattutto la Circolare Aams precisa che dalla distinzione e netta divisione tra rete telematica e fisica deriva che non esiste alcuna ipotesi di totem regolare; infatti non sono ammesse:

- le apparecchiature per partecipare al gioco telematico presso i luoghi di commercializzazione;

- neanche presso i punti di raccolta fisica (Corner, Agenzie, Negozio di gioco,

Bingo);

- neanche le apparecchiature per i giochi promozionali (sono sempre ritenute irregolari le postazioni per collegarsi ad un gioco promozionale in quanto nell'applicare la norma comunitaria in materia lo stato italiano si è sempre riservato, e la stessa direttiva comunitaria lo permetteva, di non autorizzare i giochi d'azzardo, solo apparentemente con finalità promozionali) ovunque installate.

In pratica la Circolare indica agli organi preposti al controllo che devono essere effettuati i sequestri penali di qualunque apparecchiatura per il gioco telematico presso qualunque tipo di locale.

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 20 Luglio 2010 - Ore 18,40 - GIOCO ONLINE: TOTEM, CON L'APPROVAZIONE DEL DL INCENTIVI PER AAMS NECESSARI CHIARIMENTI SUL NUOVO ASSETTO GIURIDICO (1)

Aams ha emesso una circolare, a firma del direttore Antonio Tagliaferri, in materia di esercizio e di raccolta di gioco da remoto con particolare riferimento ai totem. La circolare fa seguito alla 1325/strategie/UCA, del 3 maggio c.a., con la quale - in attesa della definitiva approvazione da parte del Parlamento del dl incentivi - sono state fornite, sulla base di apposito parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, alcune considerazioni in ordine all'installazione ed all'utilizzo di apparecchi terminali collegati alla rete internet all'interno di esercizi pubblici in assenza di specifica autorizzazione di Aams. Nelle more della conversione del suddetto decreto legge, il Consiglio di Stato ha emessa, peraltro, la sentenza n. 02841, depositata il 12 maggio c.a., con la quale ha riconosciuto la piena legittimità del decreto direttoriale 25 giugno 2007, in precedenza annullato dal Tar Lazio - Sezione II, contenente "Integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie", già dettate con decreto direttoriale 21 marzo 2006. I suddetti eventi, cioè la conversione con legge 22 maggio 2010, n. 73, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 e l'emanazione della citata sentenza n. 02841 del Consiglio di Stato, pertanto, hanno determinato il mutamento del quadro giuridico quale in essere all'atto dell'emanazione della richiamata nota del 3 maggio e comportano, di conseguenza, la necessità di un ulteriore intervento dell'Amministrazione finalizzato a fornire chiarimenti in merito al nuovo assetto giuridico venutosi a creare. E' possibile consultare il testo integrale al seguente link:

[circolare totem](#) (segue)

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 20 Luglio 2010 - Ore 18,43 - GIOCO ONLINE: AAMS, NON CONSENTITA RACCOLTA A DISTANZA PRESSO SEDI FISICHE ANCHE SE SI E' IN POSSESSO DI CONCESSIONE (2)

Fermo restando il divieto generale di installare e di utilizzare, presso esercizi pubblici privi di concessione rilasciata da Aams, apparecchi terminali collegati alla rete internet per effettuare gioco a distanza con vincita in denaro, attesa la netta separazione tra raccolta fisica di giochi pubblici con vincita in denaro (attraverso agenzie, negozi, corner) e raccolta a distanza dei giochi suddetti, l'Amministrazione ribadisce nella circolare che il recente intervento legislativo non consente la raccolta dei giochi a distanza con vincita in denaro effettuata presso sedi fisiche, se pur di soggetti che abbiano ottenuto le concessioni. Aams chiarisce in particolare che:

a) le attività di ispezioni e verifiche dovranno essere svolte, prioritariamente e compatibilmente con le risorse disponibili, presso i locali nei quali sono situati punti di commercializzazione, verificando che vi si svolgano unicamente le attività di commercializzazione di ricariche, di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, accertando il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto 25 giugno 2007, quali sopra riportate. Ovviamente, la scansione quali – quantitativa delle verifiche stesse è rimessa all'autonomo e responsabile apprezzamento dei Sigg. Direttori. Ove venisse riscontrato il mancato rispetto delle disposizioni suddette, si procederà alla irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 del decreto stesso, fermo restando che saranno passibili di denuncia di reato alle competenti Procure eventuali fattispecie in cui si riscontri l'effettuazione di raccolta di giochi a distanza attraverso apparecchiature per l'accesso da remoto a siti di gioco, da sottoporre a sequestro.

b) le attività di ispezioni e verifiche presso gli esercizi dedicati esclusivamente alla raccolta fisica dei giochi avverrà sulla base delle direttive di intervento già emanate in materia, procedendo alla irrogazione delle sanzioni previste nella relative convenzioni di concessione per attività non rispondenti alle disposizioni contenute nelle convenzioni stesse. Peraltro, ove presso tali esercizi venisse riscontrata la presenza di apparecchi per l'effettuazione del gioco a distanza, si procederà al relativo sequestro ed alla contestuale denuncia di reato alle competenti Procure.

Nello svolgimento di tali attività gli Uffici Regionali si avvarranno delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se applicabili, estesi oggi anche agli Uffici dell'Amministrazione dall'articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nell'adempimento dei relativi compiti amministrativi e tributari. In ultimo, si coglie l'occasione per fornire un breve chiarimento in merito ai c.d. "giochi promozionali" che, sulla base della previsione contenuta nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 31 del 2000, cui è stata data attuazione con Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, rappresentano esclusivamente degli strumenti di divulgazione di beni e servizi commercializzati. Tale Direttiva, emanata al fine di garantire la libera circolazione dei servizi delle società dell'informazione, al Capo I, art. 1, comma 4, dispone delle limitazioni alla commerciabilità on line di beni e servizi, prevedendo espressamente, tra l'altro, la non applicabilità delle relative disposizioni ai giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse, Con il richiamato Decreto Legislativo di attuazione, il nostro legislatore ha ribadito che "non rientrano nel campo di applicazione del Decreto i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse, i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente". I c.d. giochi promozionali, quindi, concernenti attività di natura commerciale, rappresentano solo degli strumenti di divulgazione di beni e servizi commercializzati e devono sottostare proprio per questo a rigorosi obblighi di trasparenza. **La stessa Direttiva n. 31 (punto 26) afferma, peraltro, che gli Stati membri possano perseguire eventuali condotte penalmente rilevanti (qualora, ad esempio, tali attività vengano svolte con finalità di intrattenimento) senza previa notifica alla Commissione Europea, potendo derogare ai principi di cui al Trattato UE per ragioni superiori di ordine pubblico e sicurezza dei consumatori. Ne discende che eventuali fattispecie di c.d. "giochi promozionali", non effettuate nell'ambito della libera circolazione di un determinato servizio delle società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro, ma che presentino elementi tali da configurare forme di offerta e raccolta di gioco in assenza di concessione o, comunque, in violazione della disciplina di settore, vanno anch'esse perseguite avvisando le forze dell'ordine. (fine)**